

Finanziaria 2026

Dalla bozza del DDL approvato il 17/10/2025

Di Gianfranco Costa – Alessandro Tatone - Federico Camani

Aliquote IRPEF 2026

- È prevista la **riduzione dell'aliquota sul secondo scaglione** dal 35% al **33%**.
- Pertanto, dal **periodo d'imposta 2026**, sul reddito imponibile si dovrebbero applicare le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:
 - a) fino a 28.000 euro: **23%**;
 - b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: **33%**;
 - c) oltre 50.000 euro: **43%**.

... segue ... Aliquote IRPEF 2026

- In sintesi, come risulta dalla tabella allegata, i contribuenti che dichiarano un reddito imponibile
 - fino a € 28.000 **non avranno alcun beneficio**,
 - sopra a questo importo i benefici saranno via via crescenti sino ad arrivare a un **massimo risparmio di imposta** pari a **€ 440** per i redditi fino a € 50.000
 - Oltre tale soglia non c'è alcun beneficio.

Reddito imponibile	IRPEF lorda (aliquote 2025)	IRPEF lorda (aliquote 2026)	Differenza (2026/2025)
28.000,00	6.440,00	6.440,00	0,00
29.000,00	6.790,00	6.770,00	-20,00
30.000,00	7.140,00	7.100,00	-40,00
31.000,00	7.490,00	7.430,00	-60,00
32.000,00	7.840,00	7.760,00	-80,00
33.000,00	8.190,00	8.090,00	-100,00
34.000,00	8.540,00	8.420,00	-120,00
35.000,00	8.890,00	8.750,00	-140,00
36.000,00	9.240,00	9.080,00	-160,00
37.000,00	9.590,00	9.410,00	-180,00
38.000,00	9.940,00	9.740,00	-200,00
39.000,00	10.290,00	10.070,00	-220,00
40.000,00	10.640,00	10.400,00	-240,00
41.000,00	10.990,00	10.730,00	-260,00
42.000,00	11.340,00	11.060,00	-280,00
43.000,00	11.690,00	11.390,00	-300,00
44.000,00	12.040,00	11.720,00	-320,00
45.000,00	12.390,00	12.050,00	-340,00
46.000,00	12.740,00	12.380,00	-360,00
47.000,00	13.090,00	12.710,00	-380,00
48.000,00	13.440,00	13.040,00	-400,00
49.000,00	13.790,00	13.370,00	-420,00
50.000,00	14.140,00	13.700,00	-440,00
200.000,00	78.640,00	78.200,00	-440,00
201.000,00	79.070,00	79.070,00	0,00

- Per i contribuenti titolari di un **reddito complessivo superiore a € 200.000** l'ammontare della **detrazione dall'imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri, è diminuito di un importo pari a € 440:**
 - gli **oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%** dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale, **fatta eccezione per le spese sanitarie** di cui all'art. 15, co. 1, lett. c);
 - le **erogazioni liberali in favore dei partiti politici** di cui all'art. 11 del DL 148/2013;
 - i **premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi** di cui all'art. 119, co. 4, 5° periodo, DL 34/2020.

Affitti brevi e cedolare

- Nel **2026** sarà ancora possibile, per il locatore, richiedere (in dichiarazione) l'applicazione, **per una sola unità immobiliare**, dell'aliquota delle **cedolare secca del 21%** (invece dell'aliquota del 26% applicabile in genere le locazioni brevi),
 - ma **solo se la locazione breve** di tale immobile **non è avvenuta tramite intermediari o portali telematici** (ad esempio, Airbnb o Booking).
- Quindi, per le locazioni **brevi stipulate con intermediari** o portali telematici,
 - l'unica aliquota applicabile sarebbe quella del 26%
- Gli **intermediari applicano la ritenuta del 21%**
 - È stata eliminato l'innalzamento della **ritenuta** al 26%.

- Modifiche al DL 63/2013 in tema di risparmio energetico, ristrutturazione e riduzione rischio sismico:
 - Art. 14 – detrazioni per efficienza energetica:
 - 50% per l'abitazione principale
 - 36% negli altri casi
 - Art. 16 – detrazione per ristrutturazione e antisismiche (max € 96.000):
 - 50% per l'abitazione principale
 - 36% negli altri casi

Regime forfettario

- L'applicabilità del regime forfettario di cui alla L. 190/2014 è consentita, in presenza di redditi di lavoro dipendente (pensioni incluse) o a questi assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, a condizione che tali redditi **non superino nell'anno precedente la soglia di € 30.000**
 - **Legge bilancio 2025: aveva innalzato a 35.000 tale soglia**
 - **Legge bilancio 2026, art. 12: conferma anche per il 2026 tale soglia**
 - **quindi i redditi da lavoro dipendente ed assimilato del 2025 non devono essere superiori a € 35.000**

Rottamazione quinquies

Art. 23

Rottamazione quinquies

- Con la **definizione dei carichi pendenti**, i contribuenti possono definire in via agevolata i **debiti pendenti con l'Agenzia della riscossione**
 - non solo di natura tributaria,
 - ma anche previdenziale e amministrativa.
- L'agevolazione consiste nell'**estinzione del debito senza pagamento** delle somme dovute a titolo di
 - interessi,
 - sanzioni,
 - interessi di mora
 - aggi.
- **Restano in ogni caso dovuti**,
 - le **imposte** ed i **contributi**,
 - le somme dovute a titolo di rimborso delle **spese esecutive** e di **notifica** della cartella.
- La definizione si applica ai carichi affidati agli agenti della riscossione
 - **dal 1/1/2000 al 31/12/2023.**

Rottamazione quinquies

- **Possono essere estinti solo quelli derivanti**
 - dall'omesso versamento di imposte **risultanti dalle dichiarazioni annuali**
 - dalle **attività di cui agli artt. 36-bis** (liq. Dichiarazioni) **e 36-ter** (controllo formale) DPR 600/73 e agli artt. **54-bis** (liq. Dich.) **e 54-ter** (controlli automatizzati) DPR 633/72
 - dall'omesso versamento di contributi INPS
- **Non rientrano le cartelle riferite a**
 - imposta di registro, successioni, donazioni, ecc.
 - Imposte dovute a seguito di accertamenti
 - Imposte richieste a seguito di contenzioso (i terzi di imposte in pendenza di giudizio)

- Per i carichi riguardanti le violazioni del **Codice della strada**
 - **non sono dovute** le somme dovute a titolo di
 - *interessi,*
 - *maggiorazioni,*
 - interessi di mora e di rateizzazione
 - aggi.

- **Inoltre possono essere estinti :**

1. pur se con riferimento ad essi **si è determinata l'inefficacia della relativa definizione**, i debiti relativi a **carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2017** oggetto di:
 - definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 ("**rottamazione**" ex art. 6, co. 2, DL 193/2016);
 - definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall'1.1 al 30.9.2017 ("**rottamazione-bis**" ex art. 1, co. 5, DL 148/2017);
 - definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 ("**rottamazione-ter**" ex art. 3, co. 5, DL 119/2018);
 - definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica ("**saldo e stralcio**" ex art. 1, co. 189, L. 145/2018);
 - **riapertura** della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 ("**rottamazione-ter**" e "**saldo e stralcio**" ex art. 16-bis, co. 1 e 2, DL 34/2019);

... segue ... Inoltre **possono essere estinti** :

2. i debiti relativi a **carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022 per i quali al 30.9.2025 si è determinata l'inefficacia della definizione**, oggetto di:
 - definizione agevolata dei carichi dall'1.1.2000 al 30.6.2022 ("**rottamazione-quater**" ex art. 1, co. 235, L. 197/2022);
 - **riammissione alla "rottamazione-quater"** (art. 3-bis, DL n. 202/2024) per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa dell'omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto.

Esclusioni

- Non possono essere estinti con la nuova rottamazione **quinquies**, i debiti risultanti dai singoli carichi **affidati** agli agenti della riscossione **dal 1/1/2000 al 30/6/2022** **per i quali, alla data del 30/9/2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data**, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:
 - dell'art. 1 c. 235 L. 197/2022 (**rottamazione quater**);
 - dell'art. 3-bis c. 1 DL 202/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2025 (**riammissione alla rottamazione quater**).

Pagamento

- Le somme dovute per la rottamazione devono essere versate in **unica soluzione** entro il 31/7/2026 oppure in un numero massimo di **54 rate bimestrali di pari importo** (con **interessi del 4% annuo dal 1/8/2026**), con le seguenti **scadenze**:
 - la 1^ il 31/7/2026; la 2^ il 30/9/2026; e la 3^ il 30/11/2026;
 - dalla 4^ alla 52^, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
 - dalla 52^ il 31/1/2035; la 53^ il 31/3/2035; la 54^ il 31/5/2035.
- **L'agente della riscossione**
 - **rende disponibili** ai debitori,
 - nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale,
 - **i dati necessari a individuare i carichi definibili**

... segue ... pagamento

- Il **debitore manifesta** all'agente della riscossione la sua volontà di **procedere alla definizione** rendendo,
 - **entro il 30 aprile 2026,**
 - **apposita dichiarazione**, con *modalità esclusivamente telematiche*, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio.
 - nella dichiarazione il debitore **sceglie altresì il numero di rate** nel quale intende effettuare il pagamento.
- **Entro il 30 aprile 2026**
 - I debitore **può integrare** la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

... segue ... pagamento

- Ai fini della **determinazione dell'ammontare** delle somme da versare, **si tiene conto esclusivamente degli importi già versati** a titolo
 - di **capitale** compreso nei carichi affidati
 - di rimborso delle **spese per le procedure esecutive**
 - di **notificazione della cartella** di pagamento.
- Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, **ha già integralmente corrisposto quanto dovuto**,
 - **per beneficiare degli effetti della definizione** (eliminazione delle sanzioni, interessi, ...) **deve comunque presentare la dichiarazione di adesione alla rottamazione.**
- Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione,
 - restano **definitivamente acquisite** e **non sono rimborsabili**.

Comunicazione dell'agente

- **Entro il 30 giugno 2026**, l'agente della riscossione comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di adesione,
 1. **l'ammontare complessivo delle somme dovute,**
 2. nonché **quello delle singole rate,**
 - ogni rata **non** può essere inferiore a € 100,
 3. la **data di scadenza di ciascuna rata.**
- Ai debitori che hanno presentato detta dichiarazione,
 - solo nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione,
 - è resa disponibile la comunicazione esclusivamente in tale area.

Modalità di pagamento

- Come per le precedenti rottamazioni, il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:
 - mediante **domiciliazione sul conto corrente** eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione;
 - mediante **moduli di pagamento precompilati**, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, sul proprio sito internet istituzionale;
 - presso gli **sportelli dell'agente della riscossione**.

Contenzioso pendente

- I contribuenti che hanno un **contenzioso pendente** relativamente al carico da definire,
 - **possono accedere** alla definizione
 - **rinunciando al giudizio** che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
- **L'estinzione del giudizio** è subordinata all'**effettivo perfezionamento della definizione**. **A tal fine è sufficiente dimostrare**
 - di **avere effettuato il versamento della 1^a o unica rata** della definizione agevolata,
 - senza dovere necessariamente attendere che il pagamento rateale sia giunto a termine regolarmente.
- **L'estinzione del procedimento** **è dichiarata dal giudice d'ufficio** a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione o della comunicazione dell'agente della riscossione,
 - da parte del debitore ovvero dell'ente impositore che sia parte nel giudizio.
- **L'estinzione** del giudizio **comporta l'inefficacia delle sentenze** di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

Effetti della domanda

- Dalla **presentazione** della **domanda di adesione**:
 - sono **sospesi** i termini di prescrizione e decadenza;
 - sono **sospesi**, *fino alla scadenza della 1^a o unica rata* delle somme dovute a titolo di definizione, **gli obblighi di pagamento** derivanti da **precedenti dilazioni** in essere alla data di presentazione;
 - **non possono essere iscritti** nuovi **fermi** amministrativi e **ipoteche**, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
 - **non possono essere avviate** nuove **procedure esecutive**;
 - **non possono essere proseguite le procedure esecutive in precedenza avviate**,
 - salvo che *non si sia tenuto il 1° incanto con esito positivo*;
 - il debitore **non è considerato inadempiente** ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/73 (non subisce il blocco di rimborsi e di pagamenti della PA);
 - **può ottenere** il rilascio del documento di regolarità contributiva (**DURC**).

- Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione:
 - alla data del **31/7/2026** le dilazioni sospese, sono automaticamente revocate
 - e **non possono essere accordate nuove dilazioni**;
 - il **pagamento della 1^a o unica rata** delle somme dovute a titolo di definizione
 - **determina l'estinzione delle procedure esecutive** precedentemente avviate,
 - salvo che non si sia tenuto il 1° incanto con esito positivo.

Mancato versamento somme dovute

- La definizione agevolata non produce effetto, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione / decadenza, in caso di mancato o insufficiente versamento:
 - dell'**unica rata**, in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione;
 - di **2 rate**, anche non consecutive;
 - dell'**ultima rata**.
- Va evidenziato che **non è prevista la " tolleranza " di 5 giorni** concessa per i versamenti delle rate relative alla "rottamazione-quater".

DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI DI REGIONI E ENTI LOCALI

- Alle Regioni / Enti locali è riconosciuta la possibilità di **introdurre "autonomamente" alcune tipologie di definizione agevolata** che prevedono l'esclusione / riduzione degli interessi e delle sanzioni qualora il contribuente adempia, entro uno specifico termine, agli obblighi tributari precedentemente omessi in tutto o in parte.
- L'esercizio di tale facoltà è ammesso anche qualora siano già in corso procedure di accertamento ovvero controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo Ente.
- In particolare i predetti soggetti possono introdurre forme di definizione agevolata analoghe a quelle previste dalla legge statale, al fine di " *assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario* ".
- **La definizione agevolata può riguardare:**
 - i tributi disciplinati / gestiti dalle Regioni e dagli Enti locali (ad esempio, IMU, Tari), ad esclusione dell'IRAP, delle partecipazioni e delle addizionali / tributi erariali;
 - le entrate di natura patrimoniale.

Liquidazione dichiarazione IVA omessa

Art. 54-bis.1

- Introduzione nel DPR 633/72 dell'art. 54-*bis*.1, che prevede
 - una sorta di liquidazione automatica della omessa dichiarazione IVA,
 - basata sui dati derivanti dalle **LIPE**, dalle **fatture emesse e ricevute** trasmesse tramite lo Sdi e dai corrispettivi telematici.
- Sebbene non detto espressamente, la liquidazione ben potrà riguardare la dichiarazione IVA **trasmessa dopo i 90 giorni** quindi omessa ai sensi dell'art. 8 del DPR 322/98
- **Ai fini della liquidazione,**
 - **si considera omessa**
 - anche la **dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione** dell'imposta dovuta

- **In caso di dichiarazione IVA omessa**, senza pregiudizio dell'azione accertatrice, l'Agenzia delle entrate, **entro il 31/12 del 5° anno successivo al termine previsto per l'invio ordinario**, può **procedere**
 - alla **liquidazione dell'IVA annuale**, anche avvalendosi di procedure automatizzate, **sulla base**
 - delle **fatture elettroniche** emesse e ricevute,
 - dei **corrispettivi telematici** trasmessi
 - degli elementi desumibili **dalle LIPE** (comunicazioni liquidazioni periodiche)
- **Nell'effettuazione della liquidazione**,
 - **non** si tiene conto del **credito risultante dalla dichiarazione del periodo antecedente** a quello oggetto di liquidazione
 - **ma sono scomputati dall'imposta dovuta solo i versamenti effettuati**

- Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare,
 - l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente
 - che, nei 60 gg successivi, può
 - segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione
 - fornire i chiarimenti necessari,
 - oppure provvedere al versamento dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni di cui al comma 3.
- Decorsi i 60 gg, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l'importo dell'imposta liquidata,
 - le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi
 - sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo
- Se gli elementi forniti dal contribuente portano ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta,
 - l'esito della liquidazione è nuovamente comunicato al contribuente
 - e, dalla data di comunicazione, decorrono i 60 gg per segnalare errori o per pagare
 - **non è possibile avvalersi della compensazione**
- In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute,
 - per il relativo pagamento
 - non è ammessa la compensazione mediante il meccanismo «RUOL» (di cui all'art. 31, DL 78/2010)

- Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare,
 - si applica la **sanzione del 120%** (di cui all'art. 5, co. 1, D.Lgs. 471/1997, n. 471),
 - determinata in base all'imposta liquidata.
- Se il contribuente **provvede a versare** le somme dovute **nei 60 gg** dalla comunicazione della liquidazione
 - la sanzione è **ridotta a 1/3**.
- L'avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione **non consente di applicare** l'art. 5, co. 1-*bis*, D.Lgs. 471/1997,
 - cioè sanzione del 25% moltiplicata per 3

Iper-ammortamento

Art. 94

- Ai fini delle **imposte sul reddito**, per i **titolari di reddito d'impresa**, la legge di Bilancio 2026 segna una svolta nel sistema di incentivazione agli investimenti produttivi,
 - reintroducendo l'iperammortamento
 - in sostituzione dei crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0 e 5.0.
- Con l'art. 94 del DDL, il Governo ha adottato un **meccanismo di maggiorazione del costo fiscale ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing**,
 - valido per gli **investimenti effettuati dal 1.01 al 31.12.2026**,
 - **prorogabile al 30.06.2027** in caso di **ordine accettato e acconto** minimo del 20% **versato entro 31/12/2026**.

- La misura è applicabile agli investimenti:
 - a) in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli allegati **A e B della L. 232/2016** **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
 - b) in beni **materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa finalizzati all'autoproduzione e autoconsumo (anche a distanza) di energia da fonti rinnovabili, inclusi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta**
 - sono considerati **ammissibili esclusivamente gli impianti ad energia solare con moduli fotovoltaici**

- Le **aliquote di maggiorazione** sono previste in misura differenziata in base all'ammontare dell'investimento, ovvero:
 - 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
 - 100% per investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro;
 - 50% per investimenti da 10 a 20 milioni di euro.
- La **maggiorazione è cumulabile** con altre agevolazioni pubbliche nazionali ed europee, a **condizione** che non coprano le medesime quote di costo e che **non comportino il superamento del costo sostenuto**
 - la **base di calcolo** dell'iper-ammortamento **è assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi**
 - ricevuti a qualsiasi titolo
 - per i medesimi costi

- In caso di **investimenti green** (ovvero accompagnati da una riduzione dei consumi energetici almeno pari al 3% dell'intero stabilimento o al 5% del singolo processo),
 - la maggiorazione **cresce rispettivamente al 220%, 140% e 90%.**
- Ai fini dell'**efficientamento, si presume automaticamente raggiunto** l'obiettivo
 - a) se i beni acquistati sostituiscono cespiti con caratteristiche **analoghe** completamente ammortizzati da almeno 24 mesi,
 - b) se il progetto **è attuato tramite una ESCo** (Energy Service Companies) **con contratto EPC** (Energy Performance Contract) contenente impegni vincolanti sui target di risparmio
 - c) in caso di investimenti in **impianti con moduli fotovoltaici di cui art. 12, c. 1**, lett. c, DL 181/2023

La **gestione della piattaforma** informatica per le comunicazioni e certificazioni **sarà affidata al GSE**, e resta in capo all'impresa la trasmissione telematica dei dati secondo modelli standardizzati.

- **Un DM FEF + MISE dovrà stabilire:**
 - gli ulteriori criteri per la determinazione degli obiettivi di transizione ecologica di cui al co. 5;
 - il costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo;
 - la procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

Cessione del bene

- Se **nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione** del costo **si cede a titolo oneroso** del bene oggetto dell'agevolazione **o se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto,**
 - **non viene meno la fruizione delle residue quote** del beneficio, così come originariamente determinate,
 - a **condizione** che, **nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene** originario **con un bene** materiale strumentale nuovo **avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.**
- Nel caso in cui il costo di acquisizione **dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione** del bene sostituito,
 - la fruizione del **beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento**

- **Restano esclusi dal beneficio** i soggetti
 - In liquidazione volontaria;
 - In liquidazione coatta amministrativa;
 - In concordato preventivo **SENZA** continuità aziendale;
 - Sottoposte alle procedure della crisi d'impresa o di altre normative speciali;
 - Che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle procedure sopra descritte
 - le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
 - Le imprese **non** in regola:
 - con le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
 - Con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei dipendenti
- **Non si applica** l'iper-ammortamento per i beni prenotati nel 2025 e consegnati nel 2026 di cui all'art. 1, co. 446, L. 30/12/2024, n. 207

Ricalcolo acconti

- La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

Assegnazione, cessione, estromissione dei beni e trasformazione in S.s.

Art. 14

Assegnazioni, cessioni, trasformazioni agevolate

- Ddl. di bilancio 2026: ripropone la disciplina
 - dell'**assegnazione e cessione** agevolata dei beni ai soci,
 - della **trasformazione agevolata** in società semplice
 - dell'**estromissione** degli immobili strumentali da parte degli imprenditori individuali.
- La norma del Ddl.
 - **ricalca alla lettera le precedenti versioni** (art. 1 c. 115-121 della L. 208/2015, art. 1 c. 100-106 della L. 197/2022, art. 1 c. 31-36 della L. 207/2024),
 - **modificando solo le date di riferimento**, che sono tutte traslate in avanti di un anno rispetto all'art. 1 c. 31-36 della L. 207/2024.

Si potrà, quindi, continuare a operare nell'ambito di una norma che gode di una **prassi consolidata (2 circolari di riferimento dell'AdE, 1/6/2016 n. 26 e 16/9/2016 n. 37)**

Assegnazioni, cessioni, trasformazioni agevolate

- La scadenza per perfezionare assegnazioni, cessioni e trasformazioni sarà il **30/9/2026**
- Le società devono versare l'imposta sostitutiva in 2 rate:
 - 30/9/2026: il 60% del dovuto;
 - 30/11/2026: il restante 40%.
- L'imposta **sostitutiva** è dovuta sulle plusvalenze determinate in misura pari alla **differenza tra valore normale** ex art. 9 c. 3 del TUIR **e costo dei beni** ex art. 110 c. 1 lett. b) del TUIR, **al netto degli ammortamenti dedotti**;
 - resta ferma la **facoltà** di sostituire al valore normale il **valore c.d. catastale degli immobili**, dato dal prodotto della rendita per i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità di cui all'art. 52 c. 4 del DPR 131/86.

Assegnazioni, cessioni, trasformazioni agevolate

- Sono confermate nel Ddl. anche le **aliquote dell'imposta sostitutiva** sulla plusvalenza, nella misura ordinaria
 - dell'**8%**
 - del **10,5%**, per le società che **in 3 dei 3 periodi d'imposta antecedenti** a quello in cui è posta in essere l'operazione agevolata **sono risultate di comodo** ex art. 30 della L. 724/94
- Le **riserve in sospensione d'imposta annullate** con l'assegnazione o trasformazione
 - sono **affrancabili l'aliquota del 13%**.
- Per le assegnazioni, cessioni e trasformazioni è richiesto che
 - i **soci siano iscritti nel libro soci**, o comunque risultino avere acquisito tale qualità (in particolare per le società che non sono tenute ad avere il libro)
 - **entro il 30/9/2025**.

Assegnazioni, cessioni, trasformazioni agevolate

- Sono agevolabili:
 1. le **assegnazioni e le cessioni ai soci**
 - di **beni immobili non strumentali per destinazione** (e dunque diversi da quelli di cui all'art. 43 c. 2, 1° periodo del TUIR)
 - di **beni mobili registrati**, anch'essi se **non strumentali** all'esercizio dell'impresa,
 2. le **trasformazioni in società semplice**

Assegnazioni, cessioni, trasformazioni agevolate

- Per quanto riguarda l'imprenditore individuale, sono agevolabili le **estromissioni degli immobili strumentali**, **sia per natura che per destinazione**
- Anche le **date rilevanti per l'estromissione** degli immobili degli imprenditori individuali sono differenti da quelli dell'assegnazione agevolata:
 - innanzitutto è previsto **un termine per il possesso dei ben: 30/9/2025**
 - le estromissioni devono **essere effettuate entro il 31/5/2026** .
- **L'imposta dovrà essere versata**
 - per il **60% entro il 30/11/2026**
 - per la **restante parte entro il 30/6/2027**.

Assegnazioni, cessioni, trasformazioni agevolate

- Sono confermate, infine, per tutte le misure le **agevolazioni delle imposte d'atto**
 - dimezzamento dell'imposta di registro,
 - imposte ipotecaria e catastale sempre in misura fissa
- Nessuna agevolazione è prevista per l'IVA.

Altre previsioni

- Regole sull'imponibilità di dividendi percepiti nell'esercizio d'impresa:
 - Soci società di capitali
 - Esente il 95%; imponibile il 5% del dividendo percepito
 - Soci società di persone
 - Esente il 41,86%; imponibile 58,14% del dividendo
- Per le delibere di distribuzione dei dividendi adottate dal 1/1/2026, l'esenzione da imposizione parziale **si applica solamente se i soci imprenditori detengono almeno in 10% del capitale**
 - La detenzione va calcolata sia con riferimento alla **detenzione diretta che tramite società controllate** ai sensi dell'art. 2359 C.c.

- L'art. 15 della finanziaria modifica l'art. 86 del Tuir in tema di rateazione delle plusvalenze:
 - **Cessione di beni strumentali**: la plusvalenza realizzata è tassata:
 - Per l'intero importo nell'esercizio di realizzo
 - Se il bene è **posseduto da almeno 5 anni**: possibilità di **rateazione in 3 anni**
 - **Cessione d'aziende** posseduta **da almeno 3 anni**:
 - Possibilità di **rateazione in 5 anni**
 - **Cessione di immobilizzazioni finanziarie** (escluse PEX) iscritte negli ultimi 5 bilanci
 - Possibile **rateazione in 3 anni**
 - **Diritti di utilizzo dell'atleta da parte della Società sportive professionistiche**: se il diritto è stato **fruito per almeno 2 anni**
 - Possibile **rateizzare la plusvalenza in 5 anni**
 - Nei limiti proporzionali della plusvalenza percepita in denaro

- L'art. 16 della finanziaria ripropone l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e fondi, in sospensione d'imposta
 - **Esistenti** nel bilancio dell'esercizio in corso al **31/12/2024**
 - **Che residuano** al termine dell'esercizio in corso al **31/12/2025**
- L'affrancamento può essere totale o parziale
- L'imposta **sostitutiva è del 10%** ed è **liquidata**
 - Nella **dichiarazione dei redditi** del *periodo d'imposta in corso al 31/12/2025*
 - È pagata in **4 rate annuali** scadenti nel termine per pagare il saldo delle imposte